

Alle OO.SS. PCM
CISL, UIL, RDB, Sipre, UGL, Dirstat
LORO SEDI

Al Capo Dipartimento Protezione Civile
dott. Franco Gabrielli
Via Ulpiano
Roma
Fax: 06 68204602

Inviato via mail: segreteriaacd@protezionecivile.it
Franco.Gabrielli@protezionecivile.it

1

Oggetto: Proposte Fp CGIL PCM su situazione organizzativa Dipartimento di PC. Osservazioni su organigramma e declaratorie e varie.

PREMESSA

In Europa va affermandosi una nuova cultura del “rischio” che partendo dalla conoscenza della sua incidenza sul territorio e dei problemi connessi alla tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente individua nel “buon” governo del territorio, espletato mediante un uso corretto del suolo e una pianificazione degli interventi strutturali e non, la via per il raggiungimento di una sostenibilità del rischio stesso. Tuttavia questo non sembra bastare se ad esso non si coniuga, parallelamente, una corretta attenzione alle tematiche basate sul diritto/dovere dell’autoprotezione e autodifesa dell’individuo e della collettività per mezzo del principio del mutuo soccorso e della sussidiarietà.

Il Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, esalta nel contempo le esigenze specifiche dei territori e la centralità del cittadino e questo nesso non può sfuggire a chi, in fin dei conti si occupa dei cittadini e della loro salvaguardia. L’enunciazione del principio di sussidiarietà e le sue declinazioni nei vari campi, ad esempio i “ministri regionali”, sono una testimonianza concreta della incisività che la UE intende imprimere alle sue attività di tutela della vita e dei beni. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, e affinché questi non diventi un puro esercizio verbale, parola usata, abusata e vuota, la UE ha introdotto il concetto di controllo della sussidiarietà (early warning system), cioè il considerare l’impatto delle proprie proposte (nel caso della UE le direttive) sulla legislazione degli Stati e nel caso della Protezione Civile, diciamo noi, la scelta e l’impatto di un organigramma piuttosto che un altro, sull’intero Sistema di Protezione Civile. Fermo restando, ovviamente, le prerogative statali distinte da quelle regionali, non a caso concorrenti. Un sistema di PC siffatto, che potremmo definire “bipolare” e che si rifà alla filosofia UE, ha la necessità – inderogabile - di istituire, al suo interno, un dispositivo a doppio legame, proprio per esercitare a monte questo controllo sulla sussidiarietà. Pilastro quest’ultimo su cui si edifica il nostro concetto di PC e non solo, ispirato ai valori quali la prevenzione, la partecipazione, l’integrazione, la condivisione, l’auto protezione, la solidarietà, il sostegno e l’organizzazione (P.I.C.A.S.S.O.).

Tale presidio/dispositivo è per noi riconducibile al Comitato Stato Regioni Enti Locali (Legge 401/01 e DPCM del 23.09.2002), di cui ne chiediamo l’immediata attivazione per non eludere, anche e ulteriormente, un disposto normativo. L’altro polo di questo meccanismo/dispositivo che abbiamo definito “a doppio legame” e preposto al controllo della sussidiarietà (early warning system), potrebbe trovare una sua concretizzazione in un apposito strumento operativo di garanzia e

qualità, interno al DPC e per sua natura non riconducibile in alcun tipo di Ufficio se non in posizione di Staff, volto a garantire, tra l'altro, l'effettiva resa di un servizio pubblico, quale è la PC, che, vista la specificità, in nessuna forma può essere soggetto ad esternalizzazioni, peraltro massive, come le abbiamo conosciute e le stiamo conoscendo al Dipartimento. Per esempio il contratto Finmeccanica o la ricerca puntuale di quella società o centro universitario piuttosto che un altro.

Ciò premesso, un diverso *ciclo produttivo* della PC, ispirato a quei principi appena enunciati e che misuri l'impatto di un suo prodotto tipico e fondante cioè la *pianificazione* - che noi non vediamo disgiunta dalla *preparazione* (vedi normativa vigente) - sull'intero sistema di PC e sulle sue strutture operative, non può non avvalersi, anche in questo caso, di uno strumento ad hoc quale può essere un Comitato Operativo di Pianificazione Speditiva (COPS), che veda la partecipazione, ex ante, alle attività pianificatorie, di tutti quei soggetti previsti dall'art.11 della legge 225/92. Soggetti che dovrebbero essere chiamati a partecipare ai lavori già all'atto della formulazione di procedure di pianificazione, le quali, invece, sono progettate da poche persone del DPC. Queste ultime, poi, assolutamente sconnesse dalla rete dipartimentale per non parlare dal SNPC. Una modalità elaborativa/applicativa autoreferenziale e inutilmente opaca - che tranne i passaggi che la legge impone con la Conferenza Unificata - è imposta al resto del Paese e si abbatte, con gravi e pesanti ripercussioni, sui CCCCNLL, sulle organizzazioni del lavoro e sugli assetti finanziari delle singole strutture, finendo, in qualche caso, per disarticolarle. Un modo di procedere autoritario assolutamente in linea con l'ultima gestione dipartimentale, mentre il SNPC, oltre ad essere complesso, è concorrente e soprattutto democratico e civile.

Ancora la UE, in merito alla PC (articolo 176 C del titolo XXII), fissa le azioni dell'Unione in tale materia, congiungendo l'attività di una cooperazione operativa rapida ed efficace all'interno dell'Unione tra i servizi di PC nazionali (MIC), con la attività di prevenzione dei rischi, la preparazione degli attori della PC negli Stati membri e il completamento delle azioni possibili per una corretta gestione del territorio e dell'ambiente. Si nota finalmente, così, che l'atto istitutivo della UE cambia profondamente l'approccio, non più solo reattivo ma anche pianificatorio e preventivo.

A tal proposito appare opportuno rammentare alcuni dati forniti da vari enti per esempio dall'ISPRA e dall'ISTAT per fotografare lo stato del Paese sul versante, appunto, della prevenzione e pianificazione. Da questo punto di vista, un organigramma dipartimentale piuttosto che un altro, può migliorare l'erogazione del servizio o annichilirlo, snaturandolo, come l'attuale classe dirigente del DPC, assurta alle cronache in questi ultimi nove anni, ha fatto.

E' soprattutto per il depauperamento non contrastato e addirittura agevolato dall'interno del DPC, di questo fondamentale servizio pubblico così vitale, che la Fp CGIL chiede il rinnovamento della classe dirigente. Infatti, ipnotizzati dall'effetto alone, ingenerato dalla continua ed artata esposizione mediatica del DPC di questi ultimi anni, essi hanno smarrito la *mission*, non hanno saputo salvaguardare le istituzioni dall'allineamento e affermazione di un modello di PC che ha prodotto prevalentemente affari, alienandosi il territorio, come recentemente ha affermato il segretario generale CGIL Susanna Camusso, snaturandone la ragione stessa dell'esistenza di un servizio di PC, come ha recentemente affermato il padre fondatore della moderna PC.

Ma veniamo ai dati di cui sopra, tratti da una recentissima pubblicazione. L'Italia tra il 1990 e il 2005 ha ridotto di 3.663.000 ettari la sua superficie agricola utilizzata, "un'area vasta quanto il Lazio e l'Abruzzo messi insieme", degradandone negli ultimi 15 anni il 17,06% del suolo agricolo. La contrazione dei terreni agrari e boschivi, come dice l'ISTAT, ha pesanti conseguenze negative

sull'economia generale e favorisce il dissesto idrogeologico, terreni che abbandonati a se stessi diventano preda dei palazzinari. Gli studi sul consumo del suolo in Italia dal 1956 al 2001 hanno rivelato che la superficie urbanizzata del nostro Paese è aumentata del 500% cioè 244.000 ettari all'anno. Cioè 161 ettari di terreno ogni giorno sono coperti dal cemento, in un Paese dove l'incremento demografico è pari a zero. La cementificazione selvaggia (rapallizzazione), l'esodo dalle campagne accresce il pericolo di frane e alluvioni. Negli anni 1999 – 2007 sono state censite in Italia 482.273 aree franose. E sorvoliamo sugli altri rischi, soffermandoci invece sugli incendi boschivi che annualmente flagellano l'Italia distruggendo in media 45.000 ettari all'anno di aree boschive e il 52% di questa distruzione, contrariamente a quanto si crede, avviene nel nord-est del Paese. L'Italia ha 4863 Km di litorali bassi e sabbiosi sottoposti all'attività erosiva e a rischio allagamento per almeno il 24% (dati ISPRA). L'intensa attività speculativa sulle coste, per es. in Liguria, vede un incremento esagerato delle attività antropizzate. In Liguria oggi esistono 49 porticcioli che ospitano circa 21.000 barche, la previsione è di costruirne ancora altri fino ad arrivare ad una barca ogni 50 abitanti della regione. E non andiamo oltre, per non cadere in un *repêchage* di quanto meglio di noi ha scritto il prof. Salvatore Settis nel suo recente saggio di cui abbiamo ampiamente usufruito.

Ciò detto, è evidente che per affrontare quest'immane lavoro occorre riprendere velocemente il cammino interrotto nove anni fa con la complicità di chi adesso si ripropone alla guida del DPC. "Squadra che vince non si cambia", ma questa squadra ha sonoramente perso ed è, di fatto, già delegittimata nel Paese. Ha perso prima di tutto nel Paese, non avendo fatto i Piani Nazionali e poi dentro il DPC alienando dal lavoro intere frotte di lavoratori, depositari del Know how di PC, preferendo ad essi giovani e precari colleghi per meglio svolgere in maniera indisturbata il loro mandato, attraverso l'originale metodo della *gerarchia retrattile* che ha fatto del motto "siamo tutti uguali" la giustificazione al non rispetto delle regole contrattuali, praticando un dannoso egualitarismo peraltro involuto. Gli esclusi sono stati per questo relegati nell'angusto e sofferto spazio psicofisico degli effetti negativi dello straining e mobbing, entrambi fenomeni acclarati e conclamati dentro il dipartimento e ai quali danni questa classe dirigente deve in qualche modo rispondere.

ORGANIGRAMMA e DECLARATORIA

L'organigramma in discussione e le correlate declaratorie sembrano confermare una sorta di sostanziale continuità con il passato, in quanto, tranne i *grandi eventi*, non si colgono altri grossi segni di novità.

Entrando nel merito delle declaratorie e assunto che, come è stato detto, l'attuale organigramma è provvisorio, le positività che individuiamo sono veramente poche: il ritorno ad un unico Vice Capo Dipartimento, anche se per noi tale figura va rimossa del tutto, l'abolizione della segreteria tecnica del capo dipartimento, che mortificava gli uffici e i servizi tecnici, il raccordo tra l'Ufficio del Consigliere Giuridico e gli Uffici e Servizi competenti per le istruttorie relative agli stati d'emergenza (raccordo che dovrebbe essere meglio esplicitato).

Inquietante, invece, è l'istituzione di un nuovo Ufficio che raccoglie a sé l'intera *mission* dipartimentale. Ci riferiamo all'Ufficio relazioni istituzionali. Non si comprende se è un abbrivio culturale che ha sempre pensato di operare separando la forma dalla sostanza, creando nel Paese quelle dicotomie istituzionali che hanno fatto tanto male alla collettività o se si istituisce una sorta

di agenzia interna, una specie di DPC ombra, una sorta di “Dartfener” potente cavaliere Yedi o, se si preferisce, un Primo Ministro del DPC, con il serio rischio di creare discrepanze, doppioni, incomprensioni ed inefficienza. La sua istituzione, così come declinata, va contro, tra l’altro, ogni principio dell’organizzazione che invece si fonda organicamente sull’individuazione delle funzioni e sulle attribuzioni delle diverse responsabilità. In questo Ufficio, invece, abbiamo la sensazione che si vada dalla semplice vite allo shuttle senza, per altro, alcuna rintracciabilità delle responsabilità. Esattamente all’opposto di quanto, invece, fecero e hanno fatto quei dirigenti della PC, subito per questi allontanati.

A seguire, per una migliore lettura del presente documento procederemo suddividendo le nostre osservazioni in **criticità** e **auspici**, in attesa della formulazione di un organigramma che sappia coniugare valori europei, esigenze del territorio e che tenga veramente conto, armonizzandoli, della segmentazione delle competenze tra stato regioni, province e comuni. Quest’ultimi i grandi esclusi.

Criticità

Art.1 punto 3 lettera c) (pag.4) – tra i compiti dei direttori, non è chiaro perché le attività di formazione informazione e comunicazione siano effettuate in collaborazione soltanto con l’ufficio Volontariato, formazione e comunicazione. Manca il raccordo con le attività dell’Ufficio relazioni istituzionali.

Non è chiara quale sia la differenza tra i programmi di informazione di questo punto c) e le campagne di sensibilizzazione nel settore della Prevenzione e riduzione di p.10 rigo 9 (compiti dell’Ufficio relazioni istituzionali)

Criticità

Art 3, punto 3 lettera d) (pag. 5) frase “ in materia di pianificazione e gestione di emergenze ed esercitazioni”.

Si ritiene che l’attività addestrativa/esercitazioni debba essere svolta in assoluta contiguità e consequenzialità rispetto alla fase di pianificazione (le fasi pianificazione ed esercitazione costituiscono un insieme indissolubile - la cosiddetta attività di preparazione del territorio) e quindi che sia formalmente e concettualmente errato e fuorviante separare queste due fasi.

Auspicio

art 3, punto 3 lettera d) (pag. 5) la frase “ in materia di pianificazione e gestione di emergenze ed esercitazioni” si auspica che venga sostituita con: “in materia di pianificazione esercitazioni e gestione delle emergenze”

Criticità

art.5 punto 2 (pag. 6) appare utile che l’ufficio del consigliere giuridico debba essere un’attività al servizio degli altri servizi.

Auspicio

art.5 punto 2 affari giuridici punto b) (pag.6)

Si auspica che venga aggiunta alla fine la frase “in collaborazione con l’ufficio Relazioni Istituzionali”.

art.2 affari parlamentari punto d) (pag.6)

Si auspica che venga aggiunta alla fine la frase: “in collaborazione con l’ufficio Relazioni Istituzionali” poiché è l’Ufficio deputato all’interfaccia con le Regioni.

Criticità

art.5 punto 2 affari parlamentari punto c) (pag.6)

Manca il riferimento al Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, istituito dall’art. 5, comma 1, legge 401/01 e regolamentato dal DPCM del 23.09.2002 e mai riunito.

Auspicio

art.5 punto 2 affari parlamentari lettera c) (pag.6):

Si auspica che dopo “cura” venga inserita la frase “in collaborazione con gli Uffici competenti”.

Si auspica che venga inserito anche nell’istruttoria dei provvedimenti normativi il riferimento al Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali (di seguito CPSRE) e si auspica la immediata attivazione dell’interpello in PCM per procedere alla individuazione del personale da impiegare laddove previsto.

Criticità

art.5 punto 2 ordinanze punto a) (pag.7)

“Cura, **anche**”: il consigliere giuridico non può predisporre DPCM attinenti a dichiarazione di stato di emergenza o di Grandi Eventi (GE), senza che queste siano supportate da attività istruttoria e tecnica degli uffici e servizi competenti in materia.

art.5 punto 2 ordinanze punto b) (pag.7):

Il consigliere giuridico non può, in piena autonomia, non fosse altro che per carenza di competenza, curare l’istruttoria, la predisposizione e l’interpretazione di ordinanze di PC, senza tener conto delle necessarie competenze tecnico scientifiche e metodologiche che solo gli uffici specificatamente competenti possiedono.

art.5 punto 2 ordinanze punto c) (pag.7):

Questa attività è d’obbligo che sia sviluppata secondo quanto stabilito dalle norme legislative relative alla trasparenza degli atti amministrativi, ed al fine di poter operare studi statistici anche comparati così come ad esempio previsto dal codice sugli appalti.

Auspicio

art.5 punto 2 ordinanze punto a) (pag.7)

Si auspica che venga abolita la parola “anche”.

art.5 punto 2 ordinanze punto b) (pag.7):

modificare con “Cura, in stretta collaborazione con gli uffici competenti,”

art.5 punto 2 ordinanze punto b) (pag.7):

Si auspica che venga inserito alla fine: “mediante procedure trasparenti ed accesso condiviso e condivisibile a tutti e servizi del dipartimento” (vedi L 241/90 legge sulla trasparenza).

Criticità

art.5 punto 2 servizio contenzioso punto b) (pag.7).

Anche qui vale quanto detto sopra, l’attività non può essere scollegata dalle competenze specifiche.

Auspicio

art.2 servizio contenzioso punto b) (pag.7).

Dopo “anche mediante la relazione di pareri” si auspica che venga aggiunta la frase “in collaborazione con gli uffici competenti del Dipartimento.

Auspicio

art.3 Ufficio stampa del Capo Dipartimento (pag.8).

Definire secondo la legge 150/00 le funzioni del Portavoce assenti nelle declaratorie ma presente nell’organigramma.

art.3 Ufficio stampa del Capo Dipartimento (pag.8).

Definire secondo la legge 150/00 le funzioni di Portavoce assenti nelle declaratorie ma presenti nell’organigramma.

Criticità

Art.5 comma 3 Ufficio stampa del Capo Dipartimento (pag.8).

Se un dipartimento si dota di un Ufficio Stampa, le sue finalità, devono corrispondere a quanto stabilito dall’art.1 comma 4 punti a e seguenti della L. 150/00. e si deve anche ripristinare l’URP (art.8 L150/00).

Auspicio

Distinguere chiaramente tra le attività del Portavoce e quelle dell’Ufficio stampa, come stabilito dagli art.1, 7 e 9 della legge L. 150/00. L’URP dovrebbe essere allo stesso livello dell’ufficio stampa (invece è sotto l’Ufficio I), mentre il Portavoce dovrebbe essere un coadiutore del capo dipartimento per le sue comunicazioni esterne (cioè scorporato dall’Ufficio).

Criticità

Art.5 punto 5 (pag.9) servizio grandi eventi (GE):

Che si intende per definizione? esistono linee guida che danno ad esempio parametri di criticità sulla base delle quali acclarare se un evento può o meno rientrare nell’accezione di GE ai sensi della L 401/01 art. 5 bis, stante i rilievi già fatti dalla Corte dei Conti sul significato di *grande evento* di PC. La definizione di GE va data in base a dei requisiti di criticità che vanno codificati in apposite linee guida proprio per la realizzazione dell’attività di istruttoria preliminare finalizzata non già alla fase di definizione dei GE, che lascerebbe un ala discrezionale troppo ampia, e certamente non rispondente alla mission di PC. Vedere Servizio GE ed in particolare il punto e).

Auspicio

L’auspicio è che vista la materia sarebbe il caso di formulare linee guida, anche per la codifica dei requisiti di criticità necessari per la definizione di GE oltretché per la predisposizione dei piani di settore per la gestione e il coordinamento degli Enti e Componenti interessati alla gestione dei GE.

Criticità

Art.5 punto 5 (pag.9) c)

La parola “Evento” è troppo generica.

Auspicio

Art.5 punto 5 (pag.9) c)

Si auspica che vengano sostituite le parole “fase gestionale dell’evento” con “fase gestionale del grande evento”.

Criticità

Art.6 punto 1 ufficio relazioni istituzionali (pag 10 e p.13)

In materia di formazione e comunicazione: è evidente il conflitto tra gli uffici “relazioni istituzionale” e “volontariato, formazione e comunicazione”.

Auspicio

Si auspica che al più presto sia attivato il Comitato Paritetico sulla Formazione.

Criticità

Art. 6 punto 1 ufficio relazioni istituzionali:(pag.10):

Manca il riferimento al CPSRE istituito dall’art. 5, comma 1, legge 401/01 e regolamentato dal DPCM del 23.09.2002.

Criticità

Art. 6 punto 3 ufficio relazioni istituzionali (pag 11)

I punti b) c) e d) sembrano sconnessi con le attività dell’Ufficio dell’ emergenza.

Estrapolando dette attività dall’ufficio naturalmente deputato alle stesse (U. GEm) si potrebbe venire a creare un dualismo gestionale per cui ad esempio in caso di calamità in Italia e contemporaneamente all’estero il personale necessario alla gestione delle calamità nazionali potrebbero essere contemporaneamente gestite da entrambi gli uffici.

Senza contare che b), c) e d) non attengono in alcun modo alla natura dei compiti dell’Ufficio “relazioni istituzionali”, che non fa gestione, così come chiaramente espresso all’art.6 comma1 (Pag. 10).

Rispetto all’utilità e alla natura di tale Ufficio ci siamo già espressi qualche pagina fa.

Auspicio

Art. 6 punto 3 ufficio relazioni istituzionali (pag 11)

Si auspica che i punti b) c) e d) vadano ricondotti nell’Ufficio gestione delle emergenze (art. 10 comma 2 punto e), pag 23 e 24) dove si farà riferimento specifico, nell’ambito di dette attività, al servizio relazioni internazionali e che sulla declaratoria di tale ufficio ci sia un totale ripensamento.

art. 6 punto 4 punti b) e d) (pag 11)

Si auspica che siano collegati con la proposta sulla trasparenza delle ordinanze (vedi sopra al punto relativo).

Criticità

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 1 servizio volontariato lettera b) (pag. 12)

L’attività andrebbe coordinata con quelle dell’Ufficio gestione delle emergenze e, se in vigore, con l’ufficio relazioni istituzionali.

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 1 servizio volontariato lettera c) (pag. 12)

L’attività dovrebbe essere svolta in raccordo con gli altri uffici.

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 - 1 servizio volontariato lettera d) (pag. 12)

il parere va sempre motivato

Auspicio

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 1 servizio volontariato lettera b) (pag. 12)

Si auspica che venga aggiunta alla fine la frase “in raccordo con l’Ufficio gestione delle emergenze e dell’ufficio relazioni istituzionali”.

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 1 servizio volontariato lettera c) (pag. 12)

Si auspica che venga aggiunto alla fine: “anche in raccordo con gli altri Uffici”.

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 - 1 servizio volontariato lettera d) (pag. 12)

Si auspica che venga aggiunto: “motivato parere”

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 - 1 servizio volontariato lettera e) (pag. 12):

Si auspica che venga scritto pianificazione, esercitazione e gestione dell’emergenza

Auspicio

Si auspica la piena reintegrazione del Volontariato nel Comitato Operativo del Sistema Nazionale di Protezione Civile così come previsto dalla legge 225/91

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 1 servizio formazione (pagina 13) lettera c)

Si auspica che venga aggiunto “anche in riferimento all’applicazione della normativa di sicurezza e salute nell’ambito dell’organizzazione di volontariato di PC”

Criticità

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 –

1 servizio per la diffusione della conoscenza di PC (pagina 13) lettera a) – attività che può generare conflitto con l’ufficio relazioni istituzionali

Auspicio

Dopo “provvede” si auspica che venga aggiunto: “di concerto con l’ufficio relazioni istituzionali”.

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 – 1 servizio per la diffusione della conoscenza di PC (pagina 14) lettera b)

Auspicio

Si auspica che venga sostituito il termine “autotutela” con il termine ufficiale di “autoprotezione” (come sancito a Strasburgo nel 1978 nella Conferenza dei poteri locali e regionali d’Europa).

Criticità

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 –

1 servizio per la diffusione della conoscenza di PC (pagina 14) lettera c) – questa attività può generare conflitto con l’ufficio relazioni istituzionali.

Auspicio

Dopo la parole “realizza” si auspica che venga aggiunto: “di concerto con l’ufficio relazioni istituzionali”.

Criticità

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 – 1 servizio comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico (pagina 15) punto g)

Scritto in questo modo si autorizza di fatto il servizio a ricorrere in modo massiccio a società di servizi esterni mortificando l’alta professionalità dei dipendenti.

Auspicio

art. 7 Ufficio Volontariato, formazione e comunicazione punto 1 - 1 servizio comunicazione istituzionale e relazioni con il pubblico (pagina 15) punto g)

Si auspica che venga aggiunta all’inizio la parola “Produce” (produce, raccoglie e diffonde). Così si valorizzano gli uomini e le donne del DPC.

Criticità

Art.8 punto 1 articolazione ufficio II rischi idrogeologici ed antropici (pag. 15)

Manca nelle declaratorie il riferimento agli atti di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione a questo rischio.

Non è chiaro all’interno di questo Ufficio il riferimento alle attività del DLgs 163/06

Le attribuzioni generali dovrebbero essere per le parti generali simili a quelle dell’Ufficio III (mancano qui i riferimenti a criteri e metodologie per la valutazione della pericolosità)

Manca qualsiasi riferimento al comma 6 dell’ art.3 della L 225/92 “Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.”

Criticità

Art.8 punto 2 servizio CFC (pag. 16)

Manca l’attività di integrazione e coordinamento con l’Ufficio gestione delle emergenze, per la fornitura degli scenari di evento e danno e di altri dati a SISTEMA.

Art.8 punto 2 servizio CFC lettera d) (pag. 16)

Manca il coordinamento con l’Ufficio gestione delle emergenze.

Art.8 punto 3 servizio rischio idro lettera a) (pag. 16):

Scritta così l’attività di indirizzo per la predisposizione e l’attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione a questo rischio ha poco rilievo istituzionale, mentre è un compito primario del DPC.

Inoltre oltre all’attività di fronteggiare i rischi vi sono quelle di previsione e prevenzione della L.225/91.

Art.8 punto 3 servizio rischio idro lettera b), Art.8 punto 4 rischio ambientale lettera c) e Art.8 punto 5 servizio tecnologico lettera d) (pag. 16 e 17):

Dovrebbe essere un’attività coordinata con quelle del CFC (di cui all’art.8 punto 2 servizio CFC) .



Art.8 punto 3 servizio rischio idro lettera d), Art.8 punto 4 servizio rischio ambientale lettera f), Art.8 punto 5 servizio tecnologico lettera c) (pag. 16 e 17):

La stessa attività è formulata in modo diverso per i vari servizi (cura, concorre,...), inoltre ci dovrebbe essere un esplicito riferimento al coordinamento con l'Ufficio emergenza per l'attività dei Piani Nazionali tra l'altro non citati da nessuna parte

Art.8 punto 4 servizio rischio ambientale lettera a) (pag. 16)

Manca il concorso con le Regioni, gli EE.LL. e le altre autorità preposte.

Scritta così l'attività di indirizzo per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione a questo rischio ha poco rilievo istituzionale, mentre è un compito primario del DPC.

Art.8 punto 4 servizio rischio ambientale lettera b) (pag. 17)

Non si coglie il rapporto tra questa attività e quella del servizio "mobilità e servizi essenziali" dell'Ufficio gestione delle emergenze. Più in generale in materia di trasporti, mobilità ed energia non pare esserci un rapporto tra i suddetti servizi

Art.8 punto 5 Servizio rischio tecnologico (pag. 17)

Manca il riferimento al compito assegnato dal DLgs 112/98 art. 107 sulla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali.

Art.8 punto 6 Servizio rischi incendi boschivi e di interfaccia (pag.17):

Manca il riferimento all'attività formative previste dall'Art. 5. della legge 353/2000 (integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado).

Art.8 punto 7 Servizio Ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza (pag.18)

Riguardo a questo servizio: la maggior parte delle ordinanze degli ultimi anni hanno previsto che per gli interventi di PC è possibile ricorrere oltre ai fondi di PC anche ad altri fondi. Nel caso in cui tali interventi venivano effettuati solo con i fondi di PC, vi era la possibilità di un dato certo relativo al controllo delle opere da realizzare dal punto di vista del budget definito, e dei tempi di realizzazione connessi all'esaurimento del budget stesso.

L'inserimento nell'ambito delle ordinanze della possibilità ad accedere ad altre tipologie di fondi ha di fatto permesso di non avere un budget definito permettendo così la reiterazione "all'infinito" dell'uso degli strumenti derogatori e di emergenza, dato che all'origine non è nota la delimitazione economica e conseguentemente la delimitazione temporale e tipologica degli interventi di emergenza da realizzare.

punto a): il servizio ispettivo è stato istituito con DPR 56 che ne sanciva l'autonomia e l'esclusiva dipendenza dal Ministro. A meno che non siano sopraggiunte norme ad ugual livello del DPR non può essere inserito nell'ambito di un servizio interno al soggetto istituzionale da controllare.

Si fa presente che l'art. 20 della L 225/92 rinviava ad un decreto che è stato poi effettivamente emesso (DPR 51/93) il quale sancisce la necessaria totale autonomia del servizio ispettivo che addirittura dovrebbe essere in capo ad un Ministro, e quindi non riconducibile ad un servizio di un Ufficio di un Dipartimento. Unitamente a ciò i funzionari ispettori debbono essere esterni, nominati con apposito atto. Appare quindi strana la mancata citazione del DPR 51/93 e l'allocazione che si è scelta fare di detto servizio all'interno di un ufficio del dipartimento.

Art.8 punto 7 Servizio Ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza (pag.18 punto d):

Le attività di verifica e controllo su progetti e opere che siano di previsione o di post emergenza, laddove espletate ad adeguato livello, possono interferire con le decisioni dei livelli territoriali, inoltre possono essere effettuate solo se il Servizio venga assegnata una congrua dotazione di personale di elevata professionalità specialistica, altrimenti risulterebbe di fatto vanificata la funzione.

Auspicio

Si auspica di definire bene se l'attività connessa a questa funzione, ha il potere di rinvio/non approvazione rispetto ai progetti.

Criticità

Art.8 punto 7 Servizio Ispettivo e monitoraggio tecnico degli interventi strutturali e post-emergenza (pag.18) punto e):

Occorrono regole chiare per la gestione dell'elenco di cui al punto e) al fine di evitare sperequazioni e discriminazioni nell'ambito del personale che presenta i necessari requisiti per l'ammissibilità in detto elenco. Nel dubbio andrebbe cassato. Inoltre l'esame dei piani d'intervento post emergenza risulta attività fondamentale al fine di individuare e definire la tipologia di interventi di prevenzione atti ad evitare il ripetersi di analoghe calamità. Risulta quindi necessaria la reintroduzione della procedura definita "presa d'atto dei piani di intervento"

Auspicio

Si auspica che vengano aggiunti i punti:

f) creazione, mantenimento e gestione di una banca dati di tutti gli interventi e opere realizzate a valere sul fondo di PC o a valere su norme di legge dedicate

g) effettua la procedura della presa d'atto obbligatoria dei piani di intervento post-emergenziali

- h) può concorrere alla procedura di presa d'atto dei piani d'intervento relativi all'utilizzo dei fondi regionali di PC.
- i) concorre alla redazione dei Piani Nazionali d'emergenza
- l) collabora alla redazione e monitoraggio dei piani di intervento a valere sui fondi comunitari
- m) concorre alla redazione dei capitoli speciali di PC.

Criticità

Art 9 Ufficio III Rischio Sismico e Vulcanico

Continua ad esserci uno sbilanciamento tra il rischio sismico e gli altri rischi. Nelle declaratorie manca, tranne per il vulcanico, il riferimento agli atti di indirizzo per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione a questo rischio. Non si evince nell'ambito delle declaratorie l'attività di censimento danni e rilievo dell'agibilità degli edifici in caso di evento sismico.

Art 9 punto 4 servizio gestione tecnica post-evento

In generale nelle declaratorie specifiche di questo servizio non si capisce la corrispondenza con la denominazione

Art 9 punto 4 servizio gestione tecnica post-evento lettera a) (pag.20)

Non sembra chiara e nemmeno cosa si intenda per attività post-terremoto e come si raccordino con il servizio ispettivo dell'Ufficio II.

Art 9 punto 4 servizio gestione tecnica post-evento lettera d) (pag.21)

Come si raccorda con le attività del Servizio studi e ricerche? E come mai questa attività non c'è anche per gli altri rischi? Manca il raccordo con le attività dell'ufficio I (formazione).

Art 9 punto 4 servizio gestione tecnica post-evento lettera f) (pag.21)

Attività dovrebbe essere svolta anche in collaborazione con i servizi che si occupano di rischi indotti dall'azione sismica (ad esempio early warning per i RIR, per le frane, per le dighe, ...).

Criticità

Art 10 ufficio IV gestione delle emergenze (pag.22)

la denominazione dell'ufficio IV contempla solo la gestione dell'emergenza mentre compito istituzionale primario del DPC è la preparazione dell'emergenza e il suo coordinamento, attraverso la predisposizione di:

- programmi nazionali di soccorso
- piani nazionali
- attività addestrative sui piani
- linee guida per la preparazione all'emergenza

Si rammenta, inoltre, che la legge istitutiva non conferisce al dipartimento alcun tipo di operatività, men che meno quella sanitaria e psicosociale non fosse altro per la loro complessità e customizzazione territoriale. Le ambigue definizioni riportate sulla declaratoria perseguono, invece, la deriva della sostituzione agli enti e alle strutture operative preposte per legge all'operatività. La norma limita i compiti del DPC nell'ambito della formulazione di indirizzi, linee guida e coordinamento, perché se passa la logica di avere il PMA dipartimentale bisogna allora avere anche i VVF dipartimentali, la polizia dipartimentale, i CC dipartimentali etc.

Auspicio

Si auspica che nel nuovo organigramma che tra qui a breve dovremmo iniziare a discutere la denominazione dell'Ufficio sia tutt'altro dell'evocativo Gestione Emergenze.

Si auspica, poi, un serio ravvedimento anche per far decantare i conflitti inter-istituzionali con le altre strutture operative che in questi anni sono state, appunto, sostituite per non dire mortificate (PMA dipartimentali, c.d psicologi dipartimentali, nuclei speciali dei CC in seno al DPC con finalità a volte non chiare come è accaduto nel recente passato...)

Criticità

Art 10 ufficio IV gestione delle emergenze punto 1 (pag.22).

I criteri per la definizione di modelli organizzativi e di coordinamento operativo dovrebbero essere predisposti in collaborazione con gli altri uffici del DPC e con le componenti e Strutture Operative del SNPC.

Auspicio

Si auspica che la frase "Definisce gli atti di indirizzo ai fini della pianificazione e gestione delle emergenze a carattere nazionale", venga sostituita con la frase: "Definisce, in collaborazione con il COPS – Comitato Operativo per la Pianificazione Speditiva (le cui finalità sono state illustrate in premessa) - gli atti di indirizzo ai fini della pianificazione e gestione delle emergenze di cui alla lettera C del comma 1 dell'art. 2 della L225/92"

Si auspica che venga aggiunto alla fine del paragrafo: Cura in collaborazione con l'Ufficio relazioni istituzionali e con le componenti del SNPC l'attivazione e il coordinamento della task force nell'ambito del MIC, e coordina



l'organizzazione e la realizzazione delle attività addestrative internazionali e gli interventi di emergenza umanitaria all'estero.

Criticità

Art 10 *ufficio IV gestione delle emergenze* punto 2 (pag.23).

Auspicio

Si auspica che vengano aggiunti qui, come nuovi punti le lettere b) c) e d) del punto 3 dell'articolo 6 (pag.11)

Art 10 ufficio IV gestione delle emergenze punto 2 (pag.24).

Auspicio

Si auspica l' inserimento dell'unità di controllo tecnologico (sala regia) nell'ambito di questo servizio. Tale unità infatti coordina e gestisce tutti i segnali video e audio che provengono sia da Dipartimento che da fuori all'interno della Sala Situazione Italia, gestisce Videoconferenze con tutte le Regioni e con Istituzioni nazionali e Internazionali, offre supporto al Comitato Operativo in fase d'emergenza. Inoltre è abilitata alla produzione e alla lavorazione di materiale fotografico e video che se utilizzato a regime abbatterebbe le esose spese sostenute dal DPC fino a oggi.

Criticità

Art 10 punto 3 Servizio procedure, pianificazione di emergenza ed esercitazioni lettera a) (pag.24).

Le linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza provinciali (in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 225 del 1992), e comunali sono in carico alle Regioni (Dlgs 112/98 art.108). a lettera a) del punto 3 è pertanto in conflitto con il Dlgs 112/98. L'attività può essere svolta solo d'intesa con regioni ed EELL.

Art 10 punto 3 Servizio procedure, pianificazione di emergenza ed esercitazioni lettera b) (pag.24).

Auspicio

Si auspica che tale attività sia svolta attivando il COPS

Criticità

Art 10 punto 3 Servizio procedure, pianificazione di emergenza ed esercitazioni lettera d) (pag.24).

Per commentare le declaratorie di questo servizio si citano in premessa:

1) il comma 3 dell'art.4 della Legge 225/92

“Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, **al fine di consentire opportune verifiche dell'efficienza dei programmi e dei piani** di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, ... *omissis*”;

2) il comma 1 dell'art.4 della Legge 225/92:

“Il Dipartimento della protezione civile predisporre, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.”;

3) il punto 2 della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107 (funzioni mantenute dallo Stato) del Dlgs 112/98:

2) la predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;

Pertanto le esercitazioni non possono essere sconnesse dai Piani, ma ne sono la logica conseguenza (servono per testare il modello d'intervento dei Piani). Nelle declaratorie mancano del tutto le parole “Piani nazionali” non c'è alcun servizio che si occupi di realizzare i Piani Nazionali e quindi difforme se non curvato dal mandato normativo.

Auspicio

Si auspica un atto di respicenza.

Criticità

Art 10 punto 4 gestione delle risorse in emergenza (pag.25).

Torna la logica del “Sistema Mercurio” che si pensava superata per sempre con il metodo Augustus.

Sembra mancare completamente il pensiero di **filiera logistica di protezione civile integrata e sistemica** (Determinazione fabbisogno tipologie/quantità, definizione/localizzazione acquisizione risorse -materiali, mezzi, poli logistici, ecc-, trasporto risorse, stoccaggi provvisori nelle aree di ammassamento soccorritori e risorse, distribuzione risorse nelle aree di ricovero ed in altre aree del territorio, gestione magazzini, rendicontazione/rintracciabilità, manutenzione ordinaria/straordinaria mezzi e materiali), le cui fasi potrebbero essere attuate mediante funzioni di supporto, anche in condizioni ordinarie. In particolare, la filiera logistica ed i relativi processi andrebbero sviluppati per

funzioni di supporto omologhe a vari livelli: da SISTEMA, alla DICOMAC, alla sala operativa regionale, alle sale operative integrate provinciali/CCD, ai COM/COI fino ai COC. L'attivazione del sistema a livello del DPC, potrebbe essere agita in accordo agli stati di configurazione S0, S1, S2, S3, mentre a livello regionale – locale, potrebbe essere dimensionata ed agita in funzione, ad esempio, degli stati di allerta delle singole regioni in relazione alle soglie di criticità connesse alle diverse zone di allerta, così come, ad esempio, previsto dalla Direttiva del PCM del 27 febbraio 2004, che definisce il sistema di allerta nazionale (questo anche nella considerazione che i centri funzionali si stanno sempre più caratterizzando come veri e propri centri multi rischio).

Gli enti, le componenti, le strutture di cui agli artt. 6 e 11 della L.225/92, che rappresentano gli “users group” e gli “end users” della filiera logistica, potrebbero operare nell’ambito di processi sviluppati per funzioni omologhe a vari livelli: da SISTEMA, alla DICOMAC, alla sala operativa regionale, alle sale operative integrate provinciali/CCD, ai COM/COI fino ai COC. In questo contesto, il modello di rete logistica di pc si configurerebbe come un insieme coordinato di iniziative atte a favorire l’accesso alle informazioni, la partecipazione ai meccanismi di funzionamento del processo della filiera logistica, la costituzione di un sistema integrato di erogazione dei servizi della filiera, si inquadrano in una strategia che privilegia l’apertura e la condivisione di architetture e basi dati, strategia favorita dalla evoluzione tecnologica delle infrastrutture di rete, di interoperabilità e cooperazione.

Un sistema configurabile come *rete logistica di PC*, essendo un sistema che necessita di **un’alta integrazione tra enti diversi, della capacità/necessità di operare scelte coordinate**, legate a programmi proposti su scala nazionale, regionale e locale, rispondenti a specifici obiettivi di crescita del livello di efficacia della filiera logistica per vari scenari di rischio, probabilmente a diversi livelli di modernità ed automazione, con in più una diversa graduazione delle competenze interne alle singole organizzazioni, **rappresenta un fattore strategico**.

Criticità

Art 10 punto 5 Servizio emergenza sanitaria e assistenza alla popolazione (pag.25).

Al di là del dubbio accostamento tra assistenza alla popolazione e l'emergenza sanitaria, l'assistenza alla popolazione è tipicamente una competenza locale; si teme che un servizio così definito presuma l'idea che il Dipartimento si voglia fare carico di questa attività come accaduto (impropriamente) a L'Aquila.

Art 10 punto 5 Servizio mobilità e servizi essenziali (pag.25).

Questo servizio presenta punti di ambiguità, da definire bene nella stesura delle declaratorie; questo settore si compone di molti attori, il DPC dovrebbe svolgere solo funzioni di coordinamento nelle emergenze di tipo “c”.

Auspicio

Si auspica un monitoraggio minuzioso sulla istituzione di questo servizio perché anche qui riscontriamo derive “sostituzioniste”

Criticità

Art 10 punto 7 – servizio telecomunicazioni in emergenza lettera a) (pag. 26):

Non è chiaro a chi debba fornire gli elementi tecnico operativi. E' il servizio stesso che dovrebbe curare lo sviluppo e la gestione del sistema TLC in accordo con le componenti del SNPC.

lettera b) le linee guida dovrebbero essere scorporate dalle convenzioni e accordi di programma (che sono una conseguenza della progettazione). Esse andrebbero messe come punto a se stante e definite in accordo con le componenti del SNPC.

Auspicio

Si auspica che venga aggiunto il punto: Il servizio redige i piani di TLC nazionali del SNPC in accordo con le componenti del SNPC. Si auspica che venga aggiunto alla fine della lettera d) le parole “ anche attraverso l’analisi, studio e predisposizione di sistemi di TLC, ridondanti a bassa tecnologia e alta sopravvivenza ” (cioè che non si basino su infrastruttura terrestre – comunicazioni in HF). Si auspica che venga aggiunto il punto: “il servizio cura le periodiche esercitazioni relative alle TLC”.

Criticità

Art 11 punto 2 Servizio politiche contrattali (pag.25).

Auspicio

Si auspica di inserire: “cura e tiene aggiornato l’elenco fornitori.”

Criticità

Art 11 punto 4 Servizio affari finanziari (pag.28)

Gli impegni di spesa devono tener conto di quanto stabilito dai singoli uffici nella stesura annuale degli obiettivi strategici. E gli eventuali sforamenti vanno attribuiti solo alla straordinarietà.

Criticità

Art 12 punto 3 servizio gestione immobili e autoparco (pag.30)

Auspicio

Si auspica che venga modificata la denominazione del servizio in: “servizio sicurezza sui luoghi di lavoro, gestione degli immobili, autoparco” e che vengano aggiunte le seguenti lettere: lettera h) svolge attività di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e connessi con l’espletamento delle attività di Protezione civile del personale del DPC; i) collabora alla definizione delle caratteristiche di uso e manutenzione dei DPI previsti per le attività del personale del dipartimento

Criticità

Art 12 punto 5 servizio informatica e sistemi per le comunicazioni: lettera f) (pag.32)

Sembra mancare il riferimento alla realizzazione dell’infrastruttura di comunicazione per l’interoperabilità con gli altri ministeri e amministrazioni pubbliche.

Auspicio

Il servizio dovrebbe nominarsi diversamente; ad esempio servizio infrastruttura informatica, sistemi territoriali e sistemi per le comunicazioni.

Criticità

Art 12 punto 5 servizio informatica e sistemi per le comunicazioni: lettera g) (pag.32)

Quest’attività implica un forte coordinamento con quanto definito all’art. 3 punto 3 lettera h) che andrebbe esplicitato nelle declaratorie.

L’intero punto ci sembra alquanto limitativo.

Il Dipartimento siede al comitato nazionale dei dati territoriali (art.59 legge CAD) che gestisce le politiche nazionali in materia di dati territoriali, ma non è esplicitato da nessuna parte chi definisce la politica interna al dipartimento in materia di dati territoriali da riportare al comitato.

Dalle declaratorie non si evince chi ha in carico la gestione del proseguo del Piano straordinario del Telerilevamento.

Le problematiche connesse alla realizzazione di un SIT sono complesse, e andrebbero esplicitate nelle attività di un servizio alle dirette dipendenze del capo dipartimento (nell’organigramma sistema territoriale non compare neanche nel nome degli ufficio e dei servizi) mentre qui si fa solo riferimento ad un non ben definito gruppo di lavoro.

La realizzazione e manutenzione di un sistema informativo territoriale infatti comprende oltre alla progettazione e realizzazione dell’infrastruttura HW e SW, la progettazione e realizzazione del:

- del sistema di gestione dei dati (che implica il censimento, la classificazione, la catalogazione, il porting nel Geodatabase, la meta datazione e il loro **inserimento nel repertorio nazionale**),
- del sistema degli utenti (che implica la definizione dei ruoli/compiti dei vari utenti in materia dati territoriali, degli strumenti a disposizione dei vari utenti, dei percorsi formativi del personale per l’utilizzo dei dati territoriali, delle autorizzazioni),
- del sistema di gestione e consultazione (che implica al **realizzazione degli strumenti per accedere ai dati e servizi**, delle **applicazioni Web, delle applicazioni desktop, del geo-portale**),
- del sistema delle regole, il sistema di comunicazione e cooperazione (cioè i servizi(SOA), l’adeguamento al Sistema Pubblico di Connettività, gli strumenti della cooperazione applicativa, i protocolli di intesa, **le politiche per l’interoperabilità con i sistemi informativi** di altre strutture della PA)
- le politiche per la sicurezza.

Si citano a riguardo i commi 3 e 4 della 225/92:

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall’articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell’interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

Criticità

Art 13 Ufficio attività aeronautica

E' impensabile che un'attività aeronautica civile sia gestita dall'aeronautica militare. Il servizio di vigilanza sulla sicurezza del volo ed addestramento del personale navigante non rientra nella mission di questo dipartimento.

Auspicio

Si auspica di ricondurre il servizio "coordinamento aereo unificato" all'ufficio G.Em come è naturale che sia
Si auspica che il servizio "vigilanza e gestione tecnica, amministrativa e contrattuale della flotta aerea" di cui all'art. 13 punto 4 (pag 33) sia controllato dall'Ufficio V dipartimentale.

Si approfitta dell'occasione per portare all'attenzione del Capo Dipartimento e delle altre OOSS che, la FP CGIL, ritiene incomprensibile l'esistenza di un Ufficio Aereonautico gestito da militari che operano, con queste prerogative che comunque rispettiamo (anche i militari sono lavoratori), dentro un circuito di attività istituzionali alle quali sono preposte autorità civili e per finalità civili. Non ci risultano casi del genere in settori analoghi alla PC e appare paradossale che in una istituzione oggettivata "civile" possa esistere tale contraddizione. In più, la scrivente, con note già inoltrate al DPC, per esempio il 6.2.09, chiese e chiede se, tutt'ora, tale personale militare usufruisce ancora dei benefici previsti dell'ordinanza di protezione civile datata 3 aprile 2007 n. 3580, e destinati al solo personale militare, operativo e non operativo, impiegato presso l'attuale e futuro Ufficio Aereonautico. Trattasi di una speciale indennità che assomma a 600 € mensili, incrementabile a secondo del grado militare rivestito. L'indennità in parola, rammentiamo, trae origine dall'art. 8 del DPR 16 marzo 1999, n. 255 che prevedeva una speciale indennità, denominata "Alta Valenza Operativa", AVO, al solo personale impegnato nelle missioni aeree in Jugoslavia e precisamente nel territorio Serbo. La Fp CGIL chiede di estendere tale indennità al personale della Sala Situazione Italia e del CFC e a tutto il personale mobilitato, a qualsiasi titolo, in caso di evento "c" legge 225/92.

Infine, nel concludere questo nostro contributo chiediamo l'isituzione/attivazione di alcuni presidi e attività. Riservandoci in altra sede di illustrare, anche volta per volta, le motivazioni e le finalità correlate:

1. l'attivazione del Comitato nazionale del volontariato ai sensi dell'art.12 del DPR 194/01 (unica forma democratica di partecipazione del volontariato alle attività di PC), e la piena reintegrazione del Volontariato nel Comitato Operativo del Sistema Nazionale di Protezione Civile.
2. la fattiva attivazione del Comitato paritetico Stato-regioni-enti locali, istituito dall'art. 5, comma 1, legge 401/01 e regolamentato dal DPCM del 23.09.2002 attraverso un veloce interpello presso la PCM per reclutare il necessario personale, dirigente e di ruolo, laddove previsto;
3. l'attivazione di un Comitato paritetico per la formazione nell'ambito del SNPC che contenga chiari riferimenti a metodologie e procedure e con particolare riferimento alla formazione dei formatori e all'istituzione di un Albo Formatori DPC;
4. di costituire, in via ordinaria, un Comitato Operativo di Pianificazione Speditiva con la partecipazione di tutte le strutture operative (art.11 legge 225), come sopra illustrato nel corso della disamina svolta sulle declaratorie DPC;
5. di costituire un Nucleo Valutazione del Benessere Organizzativo e promozione della Salutogenesi formato da qualificato personale PCM (quindi non solo DPC) e da componenti delle Università italiane che hanno già prodotto significativa documentazione scientifica nel settore;
6. di costituire un Comitato Paritetico per la definizione del futuro organigramma del DPC.

Per tutto quanto sopra si resta in attesa di un gradito riscontro e di un incontro, unitamente alle altre OO.SS.

Roma 29.12.10

la Fp CGIL PCM